

## Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) tra il Comune di Pastrengo e l'Associazione denominata \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il mese \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_

con la presente scrittura privata, l'ente **Comune di Pastrengo**, con sede in **Piazza**, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla persona, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente e l'Associazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**Premesso, inoltre, che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- l'art. 5, comma 1 lett. i) che colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

*incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;*

*lett. k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;*

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:  
a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

#### **Dato atto che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale <http://www.comunepastrengo.it/hh/index.php>, in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su \_\_\_\_\_;

- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del .... .

#### **Tutto quanto richiamato e premesso,**

Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4.

#### **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività culturali, di promozione del territorio e socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la cultura e gli eventi del comune di Pastrengo, migliorino la qualità della vita dei singoli e della collettività.

#### **Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione**

L'Associazione affidataria si occuperà della gestione dei seguenti eventi che hanno ricorrenza nel corso dell'anno:

1. la rievocazione storica della carica dei carabinieri a cavallo del 30/04/1848, che si terrà ogni anno nel relativo periodo;

2. gli eventuali eventi estivi e gli eventi natalizi (la festa di Santa Lucia)

3. altri eventi che, in accordo con l'Amministrazione, sarà richiesto all'Associazione di organizzare nel territorio comunale (fino ad un massimo di ulteriori 3);

#### **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico e fino al **31-12-2020**.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione

## **Articolo 6 – Rimborsi spese**

1) Per le attività svolte dall'Associazione vengono presentati all'Amministrazione rendiconti annuali comprensivi di:

1. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi affidati;
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita degli eventi;

## **Articolo 7 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

## **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

## **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

## **Articolo 12 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

Per il Comune di Pastrengo

Per l'Associazione

Il Presidente

---

dott. Claudio Parolari